



UNIQA
Assicurazioni

Protezione

Condizioni Generali di Assicurazione

Imprenditore & Successo

La polizza multirischio per l'industria

Mod. R 21/01/E - Aziendaplus

Definizioni	3
Garanzie assicurative	4
Art.1.1 - Oggetto dell'assicurazione	4
Art.1.2 - Soggetti non considerati terzi	4
Delimitazioni dell'Assicurazione	5
Art.2.1 - Esclusioni	5
Art.2.2 - Estensione territoriale.....	6
Art.2.3 - Pluralità di Assicurati - Sussidiarietà.....	6
Art.2.4 - Validità temporale dalla garanzia	6
Adempimenti in ordine al rischio	6
Art.3.1 - Regolazione del premio	6
Norme operanti in caso di sinistro	7
Art.4.1 - Obblighi in caso di sinistro	7
Art.4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza.....	7
Condizioni particolari	8
CP A) Qualifica di terzi a: - titolari e dipendenti di altre ditte - dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. - prestatori d'opera non dipendenti - altro personale non dipendente.....	8
CP B) Responsabilità per fatto di: - titolari e dipendenti di altre ditte - prestatori d'opera non dipendenti.....	8
CP C) Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 626/94)	8
CP D) Qualifica di terzi a committenti.....	9
CP E) Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta.....	9
CP F) Proprietà e conduzione dei fabbricati dell'azienda	9
CP G) Operazioni di consegna ed approvvigionamento	9
CP H) Garanzie complementari.....	9
CP I) Committenza auto.....	10
Clausole speciali	11
Cod. 01 - Franchigia per danni materiali	11
Cod. 02 - Lavori presso terzi.....	11
Cod. 03 - Danni a condutture ed impianti sotterranei o sottotraccia	11
Cod. 04 - Premio convenuto sulla base del fatturato	11
Cod. 05 - Danni da inquinamento accidentale (limitatamente all'attività svolta negli stabilimenti dell'Assicurato).....	12

- Per facilitare la lettura e la migliore comprensione delle Condizioni Generali di Assicurazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05,

le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate in grassetto corsivo.

■ Assicurazione Responsabilità Civile

Le disposizioni che seguono regolano la garanzia Responsabilità Civile ad integrazione delle Condizioni di Polizza di cui al Mod. IFR 21/01/E che s'intendono espressamente richiamate.

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono, con riferimento alla presente garanzia, il significato di seguito precisato:

- **Danni corporali** morte o lesioni personali
- **Danni materiali** distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali

I. Garanzie assicurative

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

A) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività identificata in polizza dal codice di attività, compresi i servizi strettamente connessi ed accessori, svolta anche in sedi diverse da quella indicata in polizza, ubicate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità Permanente *(escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.*

I lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso è per questi dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 - Soggetti non considerati terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del presente articolo;*
- c) *i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata delle medesime.*

2. Delimitazioni dell'Assicurazione

Art. 2.1 - Esclusioni

La garanzia R.C.T. non comprende i danni che siano la naturale conseguenza delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita e quelli derivanti da responsabilità dallo stesso volontariamente assunte.

Dalla garanzia R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato - ad eccezione dei familiari coadiuvanti - e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
- c) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- d) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- e) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori od alle cose trovantisì nei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato;
- f) a condutture od impianti sotterranei e sottotraccia;
- g) derivanti dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- h) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la messa in circolazione; da opere od installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli causati da lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera, se non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, da proprietà od uso di natanti a motore ed imbarcazioni in genere e da impiego di aeromobili, apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti condotti od azionati da persona che non sia abilitata a norma di legge;
- m) da assestamento, franamento o cedimento del terreno, da qualunque causa determinato, nonché i danni a fabbricati da vibrazioni o scuotimento del terreno;
- n) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento.

Dalla garanzia R.C.T. e da quella R.C.O. sono inoltre esclusi i danni:

- o) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;
- r) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- s) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- t) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.

Art. 2.2 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

Art. 2.3 - Pluralità di Assicurati - Sussidiarietà

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo quanto disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Art. 2.4 - Validità temporale dalla garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

3. Adempimenti in ordine al rischio

Art. 3.1 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo CONDIZIONI DI POLIZZA, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- *delle retribuzioni lorde corrisposte a tutto il personale dipendente nonché dell'ammontare di eventuali compensi corrisposti a lavoratori parasubordinati;*
- *del volume d'affari (fatturato al netto dell'I.V.A.), o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.*

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di quest'ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

L'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione del fascicolo CONDIZIONI DI POLIZZA deve intendersi abrogato.

4. Norme operanti in caso di sinistro

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione di risarcimento danni promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse (art. 1917 Codice Civile).

La Società non riconosce peraltro spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

5. Condizioni particolari

Sempre operanti

CP A) Qualifica di terzi a:

- **titolari e dipendenti di altre ditte;**
- **dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;**
- **prestatori d'opera non dipendenti;**
- **altro personale non dipendente.**

A parziale deroga dell'art. 1.2 lett. c), sono considerati terzi:

- a) i titolari ed i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico o a lavori complementari all'attività dell'impresa (esclusi comunque i subappaltatori ed i loro dipendenti), nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o di manutenzione;
- b) i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- c) i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- d) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (stage, ecc.);

per gli infortuni sul lavoro (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

Relativamente al danno alla salute (danno biologico) e al danno morale, la garanzia opera sempre che dall'evento derivi un'Invalidità Permanente di grado **non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.**

CP B) Responsabilità per fatto di:

- **titolari e dipendenti di altre ditte;**
- **prestatori d'opera non dipendenti.**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. a) la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sotto indicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- a) titolari e dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'impresa (esclusi comunque i subappaltatori ed i loro dipendenti), nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o di manutenzione;
- b) prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

CP C) Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 626/94)

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato (compreso il dipendente nominato, ai sensi del D.Lgs. 626/94, responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti del massimale di R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

CP D) Qualifica di terzi a committenti

La garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per i danni materiali e/o corporali involontariamente cagionati ai committenti dei lavori oggetto della presente assicurazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1.2.

CP E) Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. c) la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti e aeromobili - sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 2.1 lett. i).

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

Ad integrazione di quanto indicato all'art. 2.1 ***sono altresì esclusi dalla presente estensione i danni conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.***

CP F) Proprietà e conduzione dei fabbricati dell'azienda

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. g) sono compresi in garanzia i danni materiali e corporali derivanti da proprietà e conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata (compresi eventuali magazzini e depositi strumentali a tale attività), anche non situati nell'ubicazione indicata in polizza, purché situati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Nei fabbricati s'intendono compresi gli impianti fissi al loro servizio, serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

La garanzia copre anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato e rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96.

Tale estensione di garanzia opera sempre che:

- ***l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;***
- ***dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.***

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

CP G) Operazioni di consegna ed approvvigionamento

L'assicurazione comprende i danni materiali e corporali verificatisi, anche presso terzi, durante le operazioni di approvvigionamento di materiale e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.

CP H) Garanzie complementari

La garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato per danni materiali e/o corporali derivanti:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stands, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'azienda, compresa la Responsabilità Civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. ***Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;***
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Ferma l'esclusione dei danni cagionati da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;

- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- dall'organizzazione di gite aziendali, meetings, stages, corsi di formazione e quant'altro di simile, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;**
- da operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'azienda assicurata.

CP I) **Committenza auto**

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) l'assicurazione è operante per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. **Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 1.2 lett. a).**

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ogni sinistro.

6. Clausole speciali

Operanti solo se il relativo codice è richiamato in polizza (mod. R 20/01/E) alla voce "Codici di Clausole speciali"

Cod. 01 Franchigia per danni materiali

L'assicurazione s'intende prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta dell'importo indicato in polizza, nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a detto importo per ciascun sinistro e che la Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.

Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari e dalle presenti Clausole speciali, mentre restano confermate le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.

Cod. 02 Lavori presso terzi

Premesso che l'Assicurato dichiara di svolgere attività presso terzi, esclusivamente durante lo svolgimento delle stesse, la garanzia comprende:

a) **Danni da incendio**

a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. d), limitatamente alla garanzia R.C.T., i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori. Sono altresì esclusi i danni ai veicoli sotto carico e scarico o in sosta.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

b) **Danni a cose nell'ambito dei lavori**

a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. e), limitatamente alla garanzia R.C.T., i danni materiali, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 250,00 per ogni sinistro e fino a concorrenza di Euro 55.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

Nel caso in cui l'Assicurato affidi a terzi tali attività l'assicurazione opera in relazione alla responsabilità derivante all'Assicurato in quanto committente dei lavori.

Cod. 03 Danni a condutture ed impianti sotterranei o sottotraccia

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. f), la garanzia R.C.T. comprende il risarcimento dei danni materiali a condutture e ad impianti sotterranei o sottotraccia fino a concorrenza di Euro 37.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 20% del predetto massimale per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Questa estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per sinistro.

Qualora l'Assicurato comprovi di aver richiesto l'intervento del competente personale per la localizzazione delle condutture e degli impianti sotterranei, prima di dare inizio a lavori di scavo, questa estensione di garanzia - nei limiti di esposizione ivi indicati - viene prestata con uno scoperto del 5% con il minimo assoluto di Euro 150,00 per ogni sinistro agli stessi impianti e/o condutture.

Cod. 04 Premio convenuto sulla base del fatturato

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3.1 - Regolazione del premio, resta convenuto che l'elemento preso come base per il conteggio del premio di polizza esposto nell'apposito riquadro del mod. R 20/01/E deve intendersi il preventivo del "volume d'affari" (fatturato al netto dell'I.V.A.).

Cod. 05 Danni da inquinamento accidentale (limitatamente all'attività svolta negli stabilimenti dell'Assicurato)

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. q), la garanzia R.C.T. comprende i danni materiali e/o corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia viene prestata:

- a) fino a concorrenza di un importo di Euro 55.000,00, restando inteso che, esaurito tale importo, la garanzia s'intende priva di ogni effetto. A richiesta del Contraente la Società potrà ripristinare la presente estensione di garanzia integrando la somma esaurita a condizioni da stabilirsi;*
- b) con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 2.500,00 per ogni sinistro.*



UNIQA Protezione SpA

Direzione Generale e Sede legale: Viale Venezia, 99 - 33100 Udine - ITALIA - Tel. 0432 536 311

Fax 0432 530 548 - e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it - Cap. soc. Euro 5.200.000,00 interamente versato

Codice Fiscale, partita IVA e Registro Imprese Udine n. 00226710309 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni

a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.4.1923, n. 966 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni S.p.A.